

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO ANTONIO,
ZANONE***Presentata il 24 luglio 1978*

Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia
in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del rilancio produttivo del settore agricolo reso più acuto dal crescente squilibrio della bilancia agricolo-alimentare del nostro Paese va affrontato con provvedimenti di diverso ordine che contribuiscano al superamento delle molteplici difficoltà del settore.

Uno dei provvedimenti, a nostro giudizio, necessari è il riordinamento, senza traumi dannosi, dei contratti di mezzadria e colonia, previsto dalla presente proposta di legge.

Il punto centrale del progetto di legge è la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in contratti di società agraria, ciò nell'intento di riaffermare il valore dell'associazionismo in agricoltura inteso in senso moderno e produttivistico.

In un momento in cui tanto si parla e giustamente di « centralità dell'agricoltura » sarebbe certo un elemento di emarginazione del settore, l'estromissione dal processo produttivo agricolo, con tutti i traumi che da un'operazione del genere deriverebbero, degli attuali imprenditori con-

titolari che rivestono il ruolo di concedenti negli attuali contratti di mezzadria e colonia, estromissione prefigurata da diversi progetti di legge presentati in Parlamento in materia di patti agrari.

Noi liberali vogliamo invece che tutti i possibili apporti di lavoro, di capacità imprenditoriale, di risorse finanziarie siano conservati al settore agricolo, e per tale motivo riteniamo che sia utile salvaguardare quanto di positivo è contenuto nei contratti di mezzadria e colonia, introducendo nel contempo tutti gli aggiornamenti necessari. Difatti nel nuovo contratto di società agraria, contemplato dalla presente proposta di legge, la conduzione dell'azienda spetta in comune ai due soci coimprenditori: socio proprietario e socio coltivatore, inoltre nella divisione dei prodotti e nell'attribuzione del carico delle spese spetta al socio coltivatore un trattamento preferenziale non solo per remunerare meglio il fattore lavoro, ma anche per incentivare le capacità tecniche, professionali ed imprenditoriali del socio coltivatore medesimo.

Inoltre la presente proposta di legge prevede la possibilità per il proprietario di terreni attualmente a mezzadria o colonia di poter condurre direttamente l'azienda a condizione di non estromettere dal processo produttivo mezzadri e coloni, ai quali non solo deve andare un'indennità di fine contratto, ma anche una duplice assicurazione: l'assunzione, a richiesta, del capo famiglia come salariato fisso con contratto garantito per sei anni e la preferenza per i familiari del mezzadro o colono, nel primo anno di conduzione della nuova impresa a conduzione diretta, nelle assunzioni di salariati ed operai agricoli.

Illustriamo qui di seguito i singoli articoli che compongono la proposta di legge.

Articolo 1. — L'articolo stabilisce che i contratti di mezzadria e colonia esistenti dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, vengano trasformati in contratti di società agraria.

Articolo 2. — La norma fissa il principio della piena parità tra i due soci nel contratto di società agraria; socio proprietario e socio coltivatore, nella direzione dell'azienda agricola.

Articolo 3. — L'articolo fissa al 50 per cento la ripartizione delle spese nel contratto di società agraria tra i due soci coimprenditori, eccettuate le spese di meccanizzazione agricola che sono ripartite in modo diverso e precisamente:

a totale carico del socio proprietario le spese di meccanizzazione inerenti a lavori di miglioramento fondiario;

sono ripartite al 50 per cento le spese di meccanizzazione per le singole coltivazioni;

sono ripartite al 65 per cento a carico del socio proprietario ed al 35 per cento a carico del socio coltivatore le spese di impianto di nuova meccanizzazione purché la nuova meccanizzazione non sia sproporzionata all'estensione ed alla produttività dell'azienda.

Articolo 4. — L'articolo stabilisce la ripartizione degli utili tra socio proprietario e socio coltivatore differenziando la ripartizione per tre gruppi di produzioni e in relazione alla diversa quantità di lavoro necessaria per le produzioni medesime. In altre parole viene attribuita una maggiore quota di utili al socio coltivatore per le produzioni che richiedono più mano d'opera.

Articolo 5. — La norma prevede l'obbligo per il socio proprietario di fornire gratuitamente al socio coltivatore la casa di abitazione e l'allacciamento alla rete elettrica ed anche alle reti idriche e telefoniche ove esistano, nel senso che l'allacciamento non si riveli eccessivamente oneroso. I consumi familiari di energia elettrica, acqua potabile e telefono sono posti a carico del socio coltivatore.

Inoltre il socio proprietario deve fornire al socio coltivatore, sempre a titolo gratuito, una sufficiente estensione di terreno per le colture orticole e l'allevamento di animali da cortile per i consumi alimentari della famiglia del socio coltivatore.

Articolo 6. — L'articolo stabilisce che i contributi per assistenza sanitaria e previdenziale aggiuntiva a quella nazionale siano a carico del socio che ne usufruisce.

Viene stabilito inoltre che le imposte personali sul reddito sono a carico dei singoli soci coimprenditori in rapporto alla parte di utili percepita, mentre sono a carico del socio proprietario le imposte ed i contributi inerenti la proprietà.

Articolo 7. — La norma prevede la possibilità per i proprietari di fondi per i quali sono in vigore contratti di mezzadria o colonia, di rescindere tali contratti e di iniziare a condurre in economia le aziende esistenti sui fondi medesimi.

Ai mezzadri e coloni viene garantita una indennità pari ad una annualità della produzione lorda vendibile ed il diritto di essere assunti, quali salariati fissi nell'azienda a conduzione diretta, per un

periodo non inferiore a sei anni. Inoltre i componenti la famiglia mezzadrile o colonica hanno diritto di priorità nelle assunzioni di salariati fissi ed operai agricoli per un anno dalla rescissione del contratto.

Articolo 8. — L'articolo prevede l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Inoltre fissa in sei anni la durata dei contratti di società agraria, durata rinnovabile per uguali periodi di tempo.

L'eventuale volontà di non rinnovare il contratto di società agraria deve essere comunicata al socio coimprenditore almeno due anni prima dalla data di scadenza.

Articolo 9. — La norma fissa l'entrata in vigore della presente legge all'inizio della annata agraria successiva a quella in corso alla data di promulgazione della legge medesima. Ciò al fine di inserire più agevolmente la nuova normativa nel mondo agricolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contratti di mezzadria e colonia in essere dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in contratti di società agraria regolati dalle norme della presente legge.

ART. 2.

Nel contratto di società agraria ai due soci coimprenditori, socio proprietario e socio coltivatore, spetta in comune la direzione e la conduzione della società agraria.

ART. 3.

Nel contratto di società agraria le spese sono ripartite al 50 per cento tra i due soci coimprenditori salvo le spese di meccanizzazione che sono ripartite secondo le norme dei seguenti commi.

Sono a totale carico del socio proprietario le spese di meccanizzazione, effettuate con macchine proprie o in « conto terzi », che attengano a lavori di mantenimento o miglioramento fondiario.

Le spese di meccanizzazione, per le singole coltivazioni, calcolate sulla base della tariffa del servizio di noleggio per cia-

scuna operazione, sono divise al 50 per cento fra i due soci della società agraria.

Nel caso di introduzione di meccanizzazione, in aggiunta a quella esistente, la ripartizione della relativa spesa di impianto va effettuata al 65 per cento a carico del socio proprietario e al 35 per cento a carico del socio coltivatore, a condizione che il carico globale di potenza per ettaro fra macchine motrici e operatrici non incida oltre i 5 CV per ettaro, e purché il carico di macchine nell'ipotesi di ammortamento quinquennale per costi fissi e variabili, non incida per più del 20 per cento sulla produzione lorda vendibile.

Nel caso di introduzione di meccanizzazione aggiuntiva, restano ferme, per quanto concerne le spese di uso, le ripartizioni tra i due soci previste nei commi precedenti.

Ove non ci fosse accordo fra le parti per l'introduzione di meccanizzazione aggiuntiva, con mezzi meccanici di proprietà della società agraria, si ricorrerà al servizio di noleggio.

ART. 4.

Nel contratto di società agraria gli utili, salvo le eccezioni di cui ai commi successivi, sono ripartiti nel modo seguente: 60 per cento al socio coltivatore e 40 per cento al socio proprietario.

Per gli allevamenti zootecnici destinati alla produzione di latte e carne la ripartizione degli utili è fatta attribuendo il 62 per cento al socio coltivatore e il 38 per cento al socio proprietario.

Per le coltivazioni in serra, le colture orticole, il frutteto specializzato e la vite, la ripartizione degli utili è fatta attribuendo il 65 per cento al socio coltivatore ed il 35 per cento al socio proprietario.

ART. 5.

Il socio proprietario è tenuto a fornire al socio coltivatore la casa di abitazione, a titolo gratuito, con allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elet-

trica per illuminazione e per uso industriale, ed, ove esistono, alla rete di distribuzione dell'acqua potabile ed alla rete telefonica.

I consumi di energia elettrica, acqua potabile e telefono sono a carico del socio coltivatore.

Il socio proprietario deve fornire a titolo gratuito al socio coltivatore una sufficiente disponibilità di terreno per l'orto, il pollaio e l'allevamento di bassa corte per uso familiare.

ART. 6.

Gli oneri sociali per l'assistenza sanitaria e previdenziale aggiuntiva a quella nazionale sono a carico rispettivamente dei singoli due soci.

Le imposte personali sul reddito derivanti dalla società agraria sono a carico dei due soci in relazione alle quote di utili percepite.

Sono esclusivamente a carico del socio proprietario le imposte ed i contributi relativi alla proprietà.

ART. 7.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di fondi per i quali sono in essere contratti di mezzadria e colonia possono rescindere tali contratti al fine di condurre in economia i fondi medesimi.

La rescissione del contratto di mezzadria o colonia comporta per il proprietario l'obbligo di pagare al mezzadro o colono un'indennità pari ad una annualità della produzione lorda vendibile del fondo. Il proprietario ha inoltre l'obbligo, qualora uno degli interessati ne faccia richiesta, di assumere il mezzadro o colono od un suo familiare quale salariato fisso per un periodo di tempo non inferiore a sei anni nell'azienda agricola a conduzione diretta.

I componenti la famiglia mezzadrile o colonica hanno diritto di priorità, nel pri-

mo anno dalla rescissione del contratto di mezzadria o colonia, nelle assunzioni di salariati fissi od operai agricoli nelle aziende a conduzione diretta.

ART. 8.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge, contenute nel codice civile e nelle leggi successive relative alla mezzadria, colonia e contratti agrari associativi, compresi i provvedimenti di proroga legale di tali contratti.

Il contratto di società agraria ha una durata di sei anni ed è rinnovabile per un eguale numero di anni salvo nel caso in cui le due parti o una di esse non manifestino la volontà di scioglierlo, con preavviso di due anni rispetto alla scadenza.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore all'inizio dell'annata agraria successiva a quella in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.